



COMUNE DI POGGIORSINI

REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI NUCLEI FAMILIARI

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
28 del 28 settembre 2004**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'intervento del Comune nel campo sociale mediante ausili di natura finanziaria a carico del bilancio comunale.

Articolo 2 Interventi e prestazioni

1. Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che, per situazioni contingenti e straordinarie, siano impossibilitate, per cause fisiche, psichiche e sociali, a provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei conviventi a carico.

2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio il Comune concederà ausili finanziari tesi al superamento di un particolare stato di difficoltà dovuta a cause straordinarie mediante l'elargizione di somme di danaro.

Articolo 3 Destinatari

1. Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Poggiorsini.

Articolo 4 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda va presentata al Comune di Poggiorsini corredata dalla motivazione dello stato contingente e straordinario del ricorso al sussidio comunale, nonché dall'eventuale documentazione che il cittadino ritiene utile a dimostrare lo stato di bisogno.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Articolo 5 Istruttoria della domanda

1. La domanda di aiuto economico per l'ausilio finanziario una tantum e immediatamente istruita dal Settore interessato e comunque definita entro 30 giorni. Dopo tale istruttoria la domanda viene sottoposta alla deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 6 Assegnazione degli ausili finanziari - modalita e limiti

1. I contributi straordinari possono essere erogati per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà o per alleviare l'onerosità di cure mediche.

2. La Giunta comunale stabilisce gli importi del contributo straordinario.

3. Il Responsabile del settore competente, sulla base dell'istruttoria della domanda, concede al richiedente l'ausilio finanziario, compatibilmente con le risorse di bilancio.

4. I contributi straordinari sono erogati a favore dei cittadini che si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche dovute a:

1) interventi chirurgici di notevole complessità subiti dai componenti del nucleo familiare alle quali non possono fare fronte;

2) situazioni contingenti e straordinarie di particolare difficoltà.

5. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere ordinate dal Sindaco o suo delegate, ovvero dal Responsabile competente, liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni economati e senza preventiva istruttoria.

6. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Settore competente, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal richiedente anche attraverso buoni-spesa, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Articolo 7 Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, e trattata per lo svolgimento delle

funzioni di assistenza che competono al Comune.

2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

3. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di esecutività della relativa deliberazione consiliare di adozione.